

# BOLLETTINO TRIBUTARIO d'informazioni

quindicinale di dottrina legislazione giurisprudenza consulenza

## in questo numero

**La cessione di partecipazioni affrancate e il leveraged cash out tra interpretazione della legge e abuso del diritto**  
(Prof. Mauro Beghin) pag. 1551

**Il processo tributario e il miraggio delle udienze da remoto**  
(Avv. Fabio Ciani e avv. Vittoriano Tinelli) pag. 1561

**Procedimento - Commissioni - Giudizio avanti le Commissioni - Disconoscimento della scrittura privata - Applicabilità nel giudizio tributario - Sussiste - Obbligo del giudice tributario di accertare l'autenticità delle sottoscrizioni - Conseguenze - Mancata presentazione di querela di falso - Irrilevanza - Esperibilità della procedura di verifica - Limiti e condizioni**  
(Corte di Cassazione 6 aprile 2020, n. 7689, e pag. 1600  
Corte di Cassazione 17 maggio 2019, n. 13333 pag. 1603  
con nota di Valdo Azzoni)

**Procedimento - Notificazioni e comunicazioni - Notificazioni per via telematica - Prova della notificazione telematica da parte del difensore - Ipotesi di impossibilità di fornirla con modalità telematiche producendo il file di posta elettronica in formato ".eml o .msg" - Produzione della copia cartacea del messaggio di posta elettronica e degli altri atti di pertinenza munita di attestazione di conformità ai documenti informatici da cui sono estratti - Necessità**  
(Corte di Cassazione 7 agosto 2020, n. 16830) pag. 1607

**IRES - Redditi di impresa - Perdite su crediti - Sottoposizione del debitore a procedure concorsuali nel regime anteriore al D.Lgs. n. 147/2015 - Deducibilità della perdita - Sussiste - Imputazione della perdita nell'esercizio in cui si è aperta la procedura concorsuale - Necessità - Possibilità del contribuente di scegliere un altro periodo d'imposta per operare la deduzione - Esclusione**  
(Corte di Cassazione 22 gennaio 2020, n. 1282 pag. 1612  
con nota di Paolo Russo e Damiano Di Vittorio)

**Imposta sulla pubblicità e sulle pubbliche affissioni - Esenzione dall'imposta - Contrassegni distintivi e logo apposti sulle vetture di servizio di un istituto di vigilanza privato - Obbligatorietà di tali indicazioni - Sussiste - Indicazione del nome dell'impresa, del suo numero di telefono e del sito internet di riferimento, e dimensioni del mezzo usate superiori al mezzo metro quadrato di superficie - Costituiscono elementi pubblicitari diretti ad un numero indiscriminato di soggetti - Esenzione di cui all'art. 17, primo comma, lett. i), del D.Lgs. n. 507/1993 - Esclusione**  
(Commissione reg. dell'Emilia Romagna 3 febbraio 2020, n. 353) pag. 1622

dal 1933 al servizio dei contribuenti

21

15 - 11 - 2020

anno ottantasettesimo

Spedizione in a.p. - 45% - art. 2 comma 20/b  
legge 662/96 - Filiale di Piacenza

ISSN 0006-6893

ancorare la deduzione della perdita.

8. Con il decimo motivo di ricorso la parte allega la lesione del suo affidamento e dei principi di *overruling* giurisprudenziale, nella parte in cui la sentenza impugnata ha ritenuto ineducibile la perdita su credito perché operata in un periodo di imposta diverso da quello coincidente con il momento di apertura della procedura, evidenziando l'esistenza di un univoco orientamento giurisprudenziale che non imponeva la deduzione della perdita in tale periodo.

9. Con l'ultimo motivo di ricorso lamenta l'omesso esame di un fatto decisivo e controverso del giudizio, in relazione al mancato esame delle circostanze che dimostravano esistenza di un mutamento imprevedibile nella giurisprudenza.

9.1. I motivi, esaminabili congiuntamente, sono inammissibili.

Si evidenzia, in proposito, che i principi in tema di *prospective overruling* presuppongono un mutamento imprevedibile della giurisprudenza su una regola del processo, che comporti un effetto preclusivo del diritto di azione o di difesa della parte e non anche, come nel caso in esame, su orientamenti interpretativi in ordine al contenuto di norme sostanziali (cfr. Cass., Sez. Un., 12 febbraio 2019, n. 4135<sup>(6)</sup>).

10. Con l'unico motivo cui è affidato il ricorso incidentale l'Agenzia deduce la violazione e falsa applicazione dell'art. 10, l. 27 luglio 2000, n. 212, per aver la sentenza impugnata annullato l'atto impositivo limitatamente alla sanzione irrogata per omessa autofatturazione.

Il motivo è ammissibile in quanto, diversamente da quanto eccepito dalla società contribuente, non implica una rivalutazione dei fatti di causa.

10.1. Nel merito, il motivo è fondato.

In tema di sanzioni tributarie, la violazione ha carattere meramente formale e, come tale, non è punibile ove non pregiudichi l'esercizio delle azioni di controllo e, al contempo, non incida sulla determinazione della base imponibile dell'imposta e sul versamento della stessa (cfr. Cass., ord., 23 gennaio 2019, n. 1830<sup>(7)</sup>; Cass., ord., 30 ottobre 2018, n. 27598<sup>(8)</sup>).

Qualora, come nel caso in esame, vengano in rilievo operazioni soggette ad IVA di cessione di beni e prestazioni di servizi rese, nel territorio dello Stato, da soggetti residenti all'estero privi di stabile organizzazione in Italia e di rappresentante fiscale ai fini IVA, in favore di soggetti residenti nello Stato, incombe sui cessionari o i committenti (che non siano consumatori finali) l'obbligo della cd. autofatturazione (o, ricorrendone i presupposti, della numerazione e dell'integrazione della fattura ricevuta dal fornitore estero senza l'indicazione dell'IVA) e della relativa annotazione sul libro delle fatture emesse, che vale come assunzione dell'obbligo di imposta da parte loro, neutralizzata dall'annotazione nel registro degli acquisti, cui corrisponde il diritto del cessionario alla detrazione del corrispondente importo.

(6) *In Foro it.*, 2019, 5, 1, 1623.

(7) *In Boll. Trib. On-line*.

(8) *In Boll. Trib. On-line*.

Tali registrazioni assolvono una funzione sostanziale, in quanto, compensandosi a vicenda, con l'assunzione del debito avente ad oggetto l'IVA a monte e la successiva detrazione dell'IVA a valle, comportano che non permanga alcun debito nei confronti dell'Amministrazione e consentono i controlli e gli accertamenti fiscali sulle cessioni successive (cfr. Cass., ord., 19 maggio 2017, n. 12649<sup>(9)</sup>; Cass. 23 ottobre 2013, n. 24022<sup>(10)</sup>).

La Commissione regionale, nel ritenere che l'omessa autofatturazione dell'acquisto del marchio costituisca una condotta non sanzionabile in quanto «mera violazione formale» non ha fatto corretta applicazione dei richiamati principi, omettendo di considerare che la violazione è idonea ad incidere sulla determinazione della base imponibile dell'imposta sul reddito e sul versamento del relativo tributo e di valutare se il fatto è idoneo ad arrecare pregiudizio alle azioni di controllo.

11. La sentenza impugnata va, dunque, cassata con riferimento al ricorso incidentale accolto e rinviata alla Commissione tributaria regionale della Liguria, in diversa composizione, la quale, oltre a provvedere all'applicazione dei principi di diritto affermati in questa sentenza e all'accertamento di fatto demandato, nonché alla liquidazione delle spese processuali, dovrà, eventualmente, verificare la sussistenza dei presupposti di applicazione del *jus superveniens*, invocato dalla contribuente, rappresentato dal d.lgs. 24 settembre 2015, n. 158.

12. Sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell'importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dell'art. 13, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.

*P.Q.M.* – La Corte rigetta il ricorso principale; accoglie il ricorso incidentale; cassa la sentenza impugnata con riferimento al ricorso incidentale accolto e rinvia, anche per le spese, alla Commissione tributaria regionale della Liguria, in diversa composizione.

(9) *In Boll. Trib. On-line*.

(10) *In Boll. Trib. On-line*.

### **La deducibilità delle perdite su crediti vantati verso debitori assoggettati a procedure concorsuali ante "Decreto Internazionalizzazione"**

1. *Premessa: i termini della controversia decisa dalla Suprema Corte*

La sentenza in commento resa dalla Sezione Tributaria della Corte di Cassazione merita di essere segnalata in quanto si colloca all'interno di un filone giurisprudenziale di recente formazione che solleva non poche incertezze tra gli operatori economici (1).

Con tale sentenza, infatti, la Suprema Corte torna a pronunciarsi in materia di perdite su crediti vantati nei confronti di debitori assoggettati a procedure concorsuali sorte anteriormente al periodo d'imposta 2015 – prima, cioè, dell'entrata in vigore delle disposizioni chiarificatrici introdotte dal D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 147 (c.d. "Decreto Internazionalizzazione"), tutt'ora vigenti (2) – ammettendone la deducibilità esclusivamente nel periodo d'imposta di "apertura" della procedura con-

corsuale e non anche in epoca successiva.

In particolare, con la pronuncia in esame la Corte di Cassazione si è occupata di un ricorso a mezzo del quale un contribuente impugnava la sentenza della Commissione tributaria regionale della Liguria, depositata il 22 febbraio 2016, a seguito di una contestazione mossa dall'Ufficio, con riferimento al periodo d'imposta 2005, sulla deducibilità di una perdita relativa a un credito vantato nei confronti di un soggetto fallito.

Il contribuente, nel ricorso presentato, censurava la sentenza impugnata per violazione dell'art. 101, quinto comma, del TUIR, per aver ritenuto che la deduzione della perdita su crediti dovesse essere effettuata nel periodo d'imposta in cui lo stesso aveva avuto formale conoscenza del fallimento del debitore, evidenziando come la norma citata si limiterebbe esclusivamente a prevedere il *dies a quo* della deducibilità della perdita e non anche la deducibilità obbligatoria della stessa in quel dato periodo d'imposta.

Al contrario, secondo la tesi sostenuta in giudizio dall'Agenzia delle entrate ("*smentita*" dal giudice di prime cure e "*accolta*", invece, dal giudice d'appello), tale perdita avrebbe dovuto essere oggetto di deduzione, nel rispetto della normativa vigente *ratione temporis*, nel periodo d'imposta di apertura della procedura, da individuarsi sulla base della data della sentenza dichiarativa di fallimento.

La Suprema Corte, sposando la tesi dell'Ufficio finanziario, rigettava il ricorso limitandosi ad affermare che «*opinando nel senso auspicato dalla ricorrente secondo cui l'art. 101, comma 5, del T.U. n. 917 del 1986, si limiterebbe a prevedere solo il dies a quo della deducibilità della perdita e non anche l'esercizio obbligatorio della stessa in quel periodo di imposta, si rimetterebbe all'arbitrio del contribuente la scelta del periodo d'imposta più vantaggioso per operare la deduzione, snaturando la regola espressa dal principio di competenza, che rappresenta invece criterio inderogabile ed oggettivo per determinare il reddito d'impresa*».

Il presente contributo, nel commentare la sentenza in oggetto, si propone di enucleare i profili di criticità, ripercorrendo i ripetuti interventi legislativi approvati nel recente passato che hanno interessato la disciplina tributaria delle perdite su crediti relative a debitori soggetti a procedure concorsuali ed offrendo, al contempo, una rassegna delle soluzioni interpretative adottate nel tempo dalla dottrina, dalla giurisprudenza e dalla prassi amministrativa in materia.

## 2. Evoluzione normativa in materia di perdite su crediti vantati verso debitori assoggettati a procedure concorsuali: brevi cenni

Alla luce di quanto precede, prima di entrare nel merito dei profili di criticità dell'annotata pronuncia si rende opportuno tracciare, seppur brevemente, l'evoluzione normativa della disciplina riguardante il trattamento delle perdite su crediti di natura valutativa ai fini della determinazione del reddito d'impresa e, specificamente, di quelle relative a debitori soggetti a procedure concorsuali (3).

Com'è noto è da tempo prevista nel nostro ordinamento una presunzione *iuris et de iure* in base alla quale quegli elementi "*certi e precisi*" (4) circa l'insolvenza del debitore cui la perdita si riferisce, richiesti dalla legge al fine di poter portare la stessa in deduzione, sussistono «*in ogni caso ... se il debitore è assoggettato a procedure concorsuali*» (5).

Orbene diversi sono stati gli interventi normativi che, in tempi relativamente recenti, hanno riguardato la citata disposizione. Dapprima con l'art. 33, quinto comma, del D.L. 22 giugno 2012, n. 83 (c.d. "*Decreto crescita e sviluppo*"), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134), sono state ampliate, con decorrenza dal periodo d'imposta 2012, le ipotesi di deducibilità c.d. "*automatica*" delle perdite su crediti vantati nei confronti sia di debitori soggetti a procedure concorsuali e istituti assimilati, sia di debitori a tali procedure non soggetti (6).

Successivamente, l'art. 1, comma 160, lett. b), della legge 27 dicembre 2013, n. 147 («*Legge di stabilità 2014*»), è intervenuto estendendo – limitatamente a fattispecie individuate e, peraltro, diverse dalle procedure concorsuali – le possibilità di deduzione *ex lege* delle perdite su crediti (7).

In seguito l'art. 13, primo comma, lett. c) e d), del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 147 (c.d. "*Decreto Internazionalizzazione*"), emanato in attuazione della legge delega in materia fiscale 11 marzo 2014, n. 23 (8), oltre ad ampliare ulteriormente il novero delle presunzioni di deducibilità "*automatica*" delle perdite su crediti – includendo le fattispecie dei piani di risanamento attestati e delle procedure estere equivalenti previste in Stati o territori con i quali esiste un adeguato scambio di informazioni – ha individuato con maggiore chiarezza, introducendo il comma 5-bis nell'art. 101 del TUIR, il periodo di competenza, tra le altre, delle perdite relative ai crediti vantati nei riguardi di debitori assoggettati a procedure concorsuali e istituti assimilati, ammettendone la deduzione «*nel periodo di imputazione in bilancio, anche quando detta imputazione avvenga in un periodo di imposta successivo a quello in cui ... il debitore si considera assoggettato a procedura concorsuale, sempreché l'imputazione non avvenga in un periodo di imposta successivo a quello in cui, secondo la corretta applicazione dei principi contabili, si sarebbe dovuto procedere alla cancellazione del credito dal bilancio*» (9).

Infine, sempre in materia di competenza fiscale, lo stesso art. 13, al terzo comma, ha disposto con norma di interpretazione autentica che l'art. 101, quinto comma, del TUIR, va interpretato nel senso che «*le svalutazioni contabili dei crediti di modesta entità e di quelli vantati nei confronti di debitori che siano assoggettati a procedure concorsuali ..., deducibili a decorrere dai periodi di imposta in cui sussistono elementi certi e precisi ovvero il debitore si considera assoggettato a procedura concorsuale ed eventualmente non dedotte in tali periodi, sono deducibili nell'esercizio in cui si provvede alla cancellazione del credito dal bilancio in applicazione dei principi contabili*».

Tali frazionati e ripetuti interventi, in particolare quello da ultimo richiamato, si sono resi necessari al fine di chiarire e risolvere diverse questioni interpretative sorte in precedenza, alimentate da posizioni contrastanti assunte nel tempo da dottrina, giurisprudenza e prassi amministrativa.

## 3. Contrapposte posizioni giurisprudenziali, dottrinarie e di prassi prima della "novella" introdotta dal D.Lgs. n. 147/2015 (c.d. "Decreto Internazionalizzazione")

Tra le diverse questioni interpretative cui si è fatto cenno poc'anzi, una delle più controverse ha riguardato la corretta individuazione del momento temporale di rilevanza fiscale delle perdite su crediti relative a debitori assoggettati a procedure concorsuali.

In buona sostanza, prima delle modifiche normative introdotte dal citato D.Lgs. n. 147/2015, per lungo tempo si è dibattuto se la perdita su crediti dovesse essere necessariamente dedotta nel periodo d'imposta di apertura della procedura concorsuale, ovvero se ne fosse consentita la deduzione, in ragione della corretta rilevazione in bilancio, anche nei periodi d'imposta successivi, avendo, l'art. 101, quinto comma, del TUIR, il solo fine di riconoscere, in un'ottica semplificatoria, la sussistenza degli elementi "certi e precisi" in ragione dello *status* del debitore.

A tale riguardo, come si accennava, in dottrina e giurisprudenza nel corso del tempo si sono avvicinate diverse posizioni con opinioni spesso discordanti.

Sul fronte giurisprudenziale, secondo un primo orientamento (10) la deduzione fiscale della perdita su crediti sarebbe dovuta avvenire obbligatoriamente nel periodo d'imposta nel corso del quale la procedura concorsuale veniva aperta, in quanto è in tale periodo che si avrebbe la certezza della difficile recuperabilità del credito.

Tale filone giurisprudenziale riteneva, infatti, che procedendo diversamente si sarebbe rimesso al libero arbitrio del contribuente l'individuazione del periodo d'imposta più conveniente per operare la deduzione, contravvenendo in tal modo al principio di competenza che rappresenta invece un criterio inderogabile per determinare il reddito imponibile di un determinato esercizio (11).

In senso conforme la pronuncia della Corte di Cassazione n. 9218 del 1° giugno 2012 affermava che «*qualora il debitore sia sottoposto alla procedura di concordato preventivo la perdita deve essere dedotta per intero nell'esercizio in cui è stato emesso il decreto di ammissione alla procedura ... non essendo possibile frazionarlo pro quota negli esercizi successivi*» (12).

Viceversa, secondo altre pronunce che paiono meglio cogliere la *ratio* della norma il contribuente avrebbe potuto dedurre la perdita anche nei periodi d'imposta successivi a quello di apertura della procedura dovendo comunque rispettare la regola della deduzione nel periodo d'imposta nel quale il componente negativo diviene certo nell'esistenza e nella determinabilità; circostanze, queste, da verificare caso per caso (13).

Tuttavia, secondo quest'ultimo filone giurisprudenziale, la scelta del periodo d'imposta nel quale dedurre la perdita non veniva rimessa alla discrezione dell'operatore. Questo, al contrario, avrebbe dovuto analiticamente documentare la manifestazione, in quel particolare esercizio, delle condizioni idonee ad attribuire alla perdita in parola carattere di certezza.

Anche la dottrina nel corso degli anni, al pari della giurisprudenza, ha espresso tesi divergenti. Una prima ricostruzione è stata quella di chi riteneva, in aderenza al primo indirizzo giurisprudenziale citato, che la deduzione dovesse avvenire, per avere dignità fiscale, esclusivamente nel periodo d'imposta di apertura della procedura concorsuale.

In senso contrario a questa tesi si era correttamente obiettato che nel caso di creditori che partecipano a procedure concorsuali si è in presenza di posizioni creditorie né estinte giuridicamente né trasferite a terzi. Ciò sta a significare che la previsione normativa non stabilisce, come per altre fattispecie quali, ad esempio, ammortamenti, accantonamenti e simili, uno specifico criterio di competenza fiscale di componenti reddituali, trattandosi giustappunto di componenti valutative che per loro natura non sono soggette a regole di compe-

tenza fisse né sul piano contabile (14), tantomeno su quello fiscale.

Una seconda tesi era, invece, quella secondo cui la disciplina di cui all'art. 101, quinto comma, del TUIR, opererebbe come presunzione dell'esistenza degli elementi certi e precisi (*i.e.* "automatica" deduzione della perdita) nel solo periodo d'imposta di apertura della procedura concorsuale. Nei successivi esercizi, ed è questa la difformità rispetto alla prima tesi, il contribuente conserverebbe la possibilità di dedurre la perdita a condizione di poter dimostrare la sussistenza dei predetti elementi.

Tuttavia l'ipotesi di procedere alla deduzione della perdita in un periodo d'imposta successivo previa la dimostrazione del ricorrere degli elementi certi e precisi non appariva attuabile nel caso di procedure concorsuali poiché al creditore, come è noto, è fatto divieto di porre in essere autonome azioni volte al recupero del credito durante tutta la vigenza della procedura e, quindi, sia nel periodo d'imposta di apertura della stessa che nei successivi (15).

Un'ulteriore tesi era quella che faceva riferimento, ai fini dell'individuazione del corretto periodo di imposta di deducibilità delle perdite in argomento, al bilancio e alle corrette regole di formazione dello stesso.

Di conseguenza, secondo tale interpretazione, la norma in commento si limiterebbe a riconoscere, a partire dal momento di apertura della procedura, la sussistenza dei presupposti per la deduzione della perdita da valutazione così come imputata in bilancio. Secondo quest'ultima tesi, dunque, non sarebbe stato consentito al contribuente di scegliere a suo piacimento il periodo d'imposta nel quale operare la deduzione in quanto l'Amministrazione finanziaria conserverebbe comunque un potere di verifica sulla corretta applicazione dei criteri di valutazione adottati rispetto a quanto indicato dai principi contabili di riferimento (16).

L'obiezione mossa a questa tesi, che ha avuto il pregio di avvicinarsi di molto all'interpretazione che oggi appare la più coerente con la *ratio* normativa, era che, trattandosi di aspetti meramente valutativi, essa non eliminava le incertezze insite nella fattispecie e, di conseguenza, prestava il fianco al rischio di un crescente contenzioso tra Amministrazione finanziaria e contribuente di non facile soluzione.

In tale contesto, come correttamente è stato osservato da Assonime (17), la soluzione più equilibrata e che probabilmente meglio avrebbe interpretato la volontà del legislatore era quella che, nel caso di procedure concorsuali, attribuiva al riconoscimento *ex lege* degli elementi certi e precisi il significato di rimettere *sic et simpliciter* la deduzione della perdita alle rilevazioni da effettuare in sede di chiusura del bilancio d'esercizio.

In altri termini, preso atto che il credito diviene in tutto o in parte inesigibile per effetto della procedura concorsuale stessa, non è necessario fornire la prova degli elementi certi e precisi – che, si ricorda, il legislatore giudica imprescindibili per la sua deducibilità – essendo logico ritenere che il *quantum* e il *quando* di tali determinazioni siano rimessi alle scelte compiute in sede di bilancio, senza la possibilità di consentire all'Amministrazione finanziaria di sindacare.

Ragionando *a contrario*, infatti, si verrebbero surrettiziamente ad introdurre limiti alle scelte compiute dal redattore del bilancio che appaiono ulteriori e diversi rispetto a quelli richiesti dal legislatore. Limiti, come sostenuto da Assonime, che «*risultano oltretutto incerti ed indeterminati e affidati al discrezionale apprezzamento*

delle singole fattispecie come i contenziosi ancora in atto testimoniano» (18).

La tesi della deducibilità della perdita su crediti nell'ambito delle procedure concorsuali secondo la corretta rilevazione in bilancio era stata sostanzialmente condivisa anche dall'Amministrazione finanziaria con la circolare n. 26/E/2013 (19).

In tale sede l'Agenzia delle entrate ha affermato che, una volta aperta la procedura, l'individuazione dell'anno in cui dedurre la perdita su crediti dovrebbe avvenire secondo le ordinarie regole di competenza e che, con riferimento alla quantificazione della perdita deducibile, dovrebbe applicarsi il principio generale di derivazione da bilancio, non essendo previste regole specifiche al riguardo nella disposizione contenuta nel quinto comma dell'art. 101 del TUIR.

In altri termini l'Agenzia delle entrate ha riconosciuto che la perdita deducibile corrisponde a quella stimata dal redattore del bilancio e che, quindi, la stessa non deve necessariamente riguardare l'intero ammontare del credito.

Tale conclusione è senza dubbio coerente con l'andamento di molte procedure concorsuali laddove è ragionevole ritenere che si possano acquisire, durante il corso delle stesse, ulteriori elementi conoscitivi circa la possibilità di riscuotere, in tutto o in parte, il credito vantato. Basti pensare a quelle procedure contemplate dalla norma che sono rivolte alla prosecuzione delle attività imprenditoriali del soggetto in crisi – come il concordato preventivo – o che addirittura sono poste in essere per motivi differenti dall'insolvenza del creditore – come nel caso della liquidazione coatta amministrativa disposta per irregolare funzionamento dell'impresa ex art. 80 del D.Lgs. 29 settembre 1993, n. 385.

L'Ufficio finanziario, correttamente, ha ritenuto che la valutazione dell'entità della perdita da imputare in bilancio non possa essere rimessa alla mera discrezionalità del redattore dello stesso, ma debba uniformarsi a un processo di valutazione coerente e conforme a quanto stabilito dai principi contabili adottati dalla società (20).

Tuttavia, nonostante l'apprezzabile sforzo interpretativo fatto dall'Amministrazione finanziaria per il tramite della richiamata circolare, vi erano ancora alcuni passaggi del ragionamento che non convincevano appieno.

In particolare le preoccupazioni maggiori riguardavano il potere di sindacato che l'Amministrazione finanziaria sembrava conservare riguardo la corretta impostazione data al bilancio in merito alla quantificazione della perdita in argomento, ciò presupponendo l'esistenza, in capo al contribuente, dell'onere di provare, in sede di verifica, la congruità della perdita (o della svalutazione) contabilizzata in bilancio sulla base della corretta applicazione dei principi contabili e della presenza di idonea documentazione a supporto (21).

Una simile interpretazione non appariva coerente con la *ratio* della disposizione rivolta a semplificare la deducibilità di alcune perdite su crediti legate a posizioni di insindacabile difficoltà del debitore (su tutte, l'assoggettamento a una procedura concorsuale), riconoscendo l'esistenza "in ogni caso" degli elementi certi e precisi e agevolando, in tal modo, il contribuente da qualsiasi prova circa l'an e il quantum della perdita imputata in bilancio e della sua deduzione.

Pertanto, reintrodurre quest'onere quale condizione per poter ottenere il riconoscimento fiscale della perdita iscritta in bilancio avrebbe avuto il significato di

svuotare di contenuto la presunzione di esistenza "in ogni caso" degli elementi certi e precisi, riproponendo la necessità di doverli comunque provare tramite l'acquisizione di documentazione atta a dimostrare il grado di inesigibilità del credito e la conseguente appostazione in bilancio.

Infatti, come correttamente indicava Assonime (22), «la tesi che riconosce all'Amministrazione finanziaria il potere di sindacare la corretta applicazione dei principi contabili di redazione del bilancio, anche sotto il profilo del rispetto del principio di competenza temporale, è condivisibile quando siamo in presenza di fatti gestionali che mettono in relazione l'impresa con soggetti terzi. Quando, invece, l'impresa si limita a rappresentare contabilmente variazioni nel valore del suo patrimonio al di fuori delle relazioni con i terzi, siamo di fronte non ad una competenza temporale in senso proprio, ma ad atti valutativi tutti interni all'impresa per i quali ai fini fiscali non viene in rilievo il momento in cui vengono effettuati, ma solo il rispetto dei limiti e delle condizioni poste dal legislatore affinché possano concorrere alla formazione dell'imponibile».

4. L'art. 13 del D.Lgs. n. 147/2015 (c.d. "Decreto Internazionalizzazione") sul principio di competenza e quale norma di interpretazione autentica: questioni definitorie ed efficacia retroattiva

Alla luce di tali posizioni risulta evidente come le modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 147/2015, definendo i limiti temporali all'interno dei quali possa essere dedotta *ex lege* una perdita su crediti – i.e., dall'apertura della procedura alla cancellazione del credito dal bilancio – e attribuendo rilevanza alla «corretta applicazione dei principi contabili», non abbiano fatto altro che consacrare, sul piano normativo, un importante principio già rilevato in via interpretativa da autorevole dottrina, sopra citata, ed essenzialmente dalla stessa Amministrazione finanziaria con la richiamata circolare n. 26/E/2013: la deducibilità "in ogni caso" delle perdite su crediti segue la competenza di bilancio, l'apertura della procedura rappresentando solamente il *dies a quo* per la deduzione della stessa.

Allo stesso tempo, però, il legislatore prende le distanze dalla non convincente procedura prospettata dall'Agenzia delle entrate nella circolare medesima (23).

Infatti, con l'introduzione del comma 5-bis all'art. 101 del TUIR, esso, da un lato, dispone che la deduzione delle perdite in argomento è ammessa *nel periodo di imputazione in bilancio*, anche quando detta imputazione è eseguita in un periodo d'imposta successivo a quello in cui sussistono gli elementi certi e precisi, ovvero il debitore si considera assoggettato a procedura concorsuale e, dall'altro, fa coincidere la soglia temporale oltre la quale le perdite su crediti non rilevano più ai fini fiscali con il termine che, a livello civilistico, non permette di mantenere la posta creditoria all'attivo patrimoniale, trasformandosi la vicenda da valutativa in estintiva.

Per ciò che concerne tale ultimo aspetto, si ricorda che i crediti inesigibili devono essere svalutati e non cancellati dal bilancio e portati a perdita. Sul punto, il principio contabile OIC 15, al paragrafo 16, stabilisce che nella voce B14 "Oneri diversi di gestione" del conto economico devono essere contabilizzate soltanto le perdite su crediti non originate da valutazioni (24).

Ne consegue che i crediti (tra cui, quindi, anche quelli riguardanti i debitori assoggettati a procedure concorsuali) in sede di chiusura del bilancio d'esercizio posso-

no essere svalutati, in tutto o in parte, ma non vanno imputati a perdita, fatto salvo il caso in cui si decida di rinunciarvi in via definitiva. Infatti, sul piano civilistico, la perdita su crediti emerge soltanto laddove, in presenza di inesigibilità definitiva, il fondo svalutazione crediti non risulti capiente.

Di conseguenza, in presenza di una procedura concorsuale il relativo credito andrebbe iscritto al presunto valore di realizzo e qualora il redattore del bilancio ritenga che non sarà incassato per l'intero ammontare dovrà integralmente svalutarlo, in attuazione del citato principio contabile, senza però cancellarlo dal bilancio fino alla chiusura della procedura (25).

Dal punto di vista strettamente fiscale, la svalutazione potrà essere dedotta come perdita su crediti ai sensi dell'art. 101, quinto comma, del TUIR, e non come svalutazione ex art. 106, primo comma, del medesimo testo unico.

Al riguardo, onde fugare ogni ulteriore dubbio il legislatore, con la disposizione di cui all'art. 13, terzo comma, del D.Lgs. n. 147/2015, chiarisce, si badi bene, con valenza retroattiva, che «*la mancata deduzione – in tutto o in parte – come perdite fiscali delle svalutazioni contabili dei crediti nell'esercizio in cui già sussistevano i requisiti per la deduzione non costituisce violazione del principio di competenza fiscale, a condizione che la deduzione avvenga non oltre il periodo d'imposta in cui, secondo la corretta applicazione dei principi contabili, si sarebbe dovuto procedere alla vera e propria cancellazione del credito dal bilancio*» (26).

Orbene la tesi sostenuta dalla Suprema Corte nella sentenza in commento, pur intervenendo con riferimento a un contenzioso sorto in epoca anteriore rispetto alla novella del D.Lgs. n. 147/2015, non terrebbe conto che il legislatore, con la citata disposizione, sia intervenuto mediante lo strumento della legge di interpretazione autentica e che lo abbia fatto al precipuo scopo di vincolare l'interprete e ridurre la discrezionalità.

Ciò offre lo spunto per ricordare, richiamando sinteticamente alcune pronunce della Corte Costituzionale, quegli elementi strutturali necessari affinché a una norma possa essere riconosciuta natura interpretativa e, quindi, efficacia retroattiva (27).

Innanzitutto, secondo la giurisprudenza costituzionale «*va riconosciuto carattere interpretativo alle norme che hanno il fine obiettivo di chiarire il senso di norme preesistenti ovvero di escludere o di enucleare uno dei sensi fra quelli ritenuti ragionevolmente riconducibili alla norma interpretata, allo scopo di imporre a chi è tenuto ad applicare la disposizione considerata un determinato significato normativo*» (28).

Inoltre, in tema di efficacia retroattiva, la Corte Costituzionale ha anche più volte affermato che il divieto di retroattività della legge, pur non essendo stato elevato a dignità costituzionale – salvo la previsione di cui all'art. 25 Cost., in materia penale – costituisce un valore di civiltà giuridica fondamentale, per cui, allorché si «*persegua lo scopo di chiarire situazioni di oggettiva incertezza del dato normativo in ragione di un dibattito giurisprudenziale irrisolto o di ristabilire un'interpretazione più aderente all'originaria volontà del legislatore*» (29), non è precluso al legislatore di emanare norme retroattive che, oltre a recare espressa previsione della loro retroattività, devono anche trovare giustificazione sul duplice piano della «*ragionevolezza*» e del soddisfacimento di un «*interesse generale*», pena l'illegittimità di siffatte previsioni laddove vogliano disciplinare anche i

rapporti pregressi (30).

Sulla base di tali principi è agevole riscontrare la natura interpretativa dell'art. 13, terzo comma, del D.Lgs. n. 147/2015, che risulta munito, di fatto, di tutti i requisiti sopra declinati.

*In primis* è sicuramente presente sul piano letterale un'espressa menzione della natura interpretativa – e, quindi, della efficacia retroattiva – della norma (31).

*In secundis*, alla luce del dibattito giurisprudenziale di cui si è dato conto in precedenza, è altrettanto evidente come nel corso degli anni si sia formata una pluralità di interpretazioni normative tale per cui il legislatore abbia inteso superare «*un dibattito giurisprudenziale irrisolto*» (32), anche allo scopo di soddisfare quell'*interesse generale alla certezza del diritto* che assurge a principio giuridico del nostro ordinamento.

In terzo luogo non si può non condividere come l'intervento del legislatore non sia sindacabile neppure in punto di «*ragionevolezza*» in quanto, indagando il rapporto tra norma interpretante e norma interpretata, è altresì evidente come la prima si limiti ad assegnare alla seconda «*un significato già in essa contenuto, riconoscibile come una delle possibili letture del testo originario*» (33) e, senz'altro, quello più aderente alla *ratio* normativa.

In definitiva risulta palese che con tale previsione si sia solamente inteso precisare, a fronte della pluralità di orientamenti giurisprudenziali stratificatisi sul punto, il significato della disposizione di cui all'art. 101, quinto comma, del TUIR, per come formulata sin dalla sua origine.

La sentenza della Corte di Cassazione, pertanto, appare censurabile laddove «*dimentica*» quel *quid novi* recato dalla norma di interpretazione autentica in argomento, ossia la cancellazione di tutti i possibili significati della norma interpretata diversi da quello che la stessa norma interpretante le riconosce; cancellazione che esplica i suoi effetti non solamente sui rapporti sorti successivamente all'entrata in vigore del c.d. «*Decreto Internazionalizzazione*» ma anche su quelli pregressi.

5. *Prassi recente dell'Amministrazione finanziaria: spunti di riflessione per un'interpretazione più ampia dell'art. 101, quinto comma, del TUIR*

Di tale «*dimenticanza*», invece, non sembra soffrire l'Agenzia delle entrate la quale, nella risposta all'interpello n. 12 del 21 settembre 2018 (34), si è espressa sulle modalità con le quali un contribuente possa dedurre una perdita su crediti – vantata nei confronti di un debitore sottoposto a una procedura concorsuale – non rilevata in bilancio nell'esercizio in cui era divenuta definitiva (35).

Più precisamente la fattispecie oggetto di analisi da parte dell'Agenzia era la seguente: la società Alfa, che redige il bilancio secondo i principi contabili nazionali, aveva maturato un credito nei confronti di Beta, società successivamente ammessa alla procedura di concordato preventivo; concordato che si chiudeva nel 2013 senza disporre alcun pagamento in favore di Alfa relativamente al credito da quest'ultima vantato.

In considerazione di quanto precede, Alfa una volta accertato che il credito si era ormai estinto avrebbe dovuto cancellarlo dal bilancio imputando la relativa perdita su crediti nell'esercizio 2013; tuttavia quest'ultima, per una mera svista, non vi provvedeva.

Successivamente, e precisamente nell'esercizio 2017, accertasi dell'errore correggeva l'omessa rilevazione

contabile con le modalità dettate dall'OIC n. 29 per gli errori ritenuti significativi, imputando l'importo della perdita su crediti a riduzione del patrimonio netto di apertura dell'esercizio.

Premesso quanto sopra, l'istante chiedeva conferma se fosse corretto il comportamento adottato che prevedeva la possibilità di dedurre la perdita su crediti, precedentemente oggetto di correzione contabile, nell'esercizio di competenza mediante la presentazione di una dichiarazione integrativa relativa al periodo d'imposta 2013 (periodo d'imposta nel quale la procedura di concordato trovava fine).

Nel presupposto che per operare la deduzione di una perdita su crediti è necessaria la previa imputazione a conto economico ai sensi dell'art. 109, quarto comma, del TUIR, nella risposta l'Agenzia fiscale ricorda in primo luogo che in base alla norma di interpretazione autentica introdotta dall'art. 13, terzo comma, del D.Lgs. n. 147/2015 – norma, come detto, inspiegabilmente non presa in considerazione dalla Suprema Corte nella sentenza che si sta commentando – le svalutazioni contabili dei crediti vantati nei confronti di debitori assoggettati a procedure concorsuali sono deducibili a partire dal momento in cui il debitore si considera sottoposto a una di tali procedure.

La predetta norma, continua l'Agenzia, ha inoltre chiarito che le svalutazioni eventualmente non dedotte in tali periodi «sono deducibili nell'esercizio in cui si procede alla cancellazione del credito dal bilancio in applicazione dei principi contabili».

Sulla base di quanto sopra indicato e accogliendo la soluzione proposta dall'istante, l'Agenzia delle entrate ha ritenuto che il periodo di competenza fiscale corretto nel quale procedere alla deduzione della perdita su crediti debba essere identificato in un arco temporale compreso tra l'apertura della procedura (*i.e.* 2008 nel caso di specie) e il momento di cancellazione del credito dal bilancio, dal contribuente indicato come il 2013, vale a dire l'esercizio nel quale si chiudeva la procedura.

La risposta dell'Agenzia, oltre ad essere fondata e conforme all'attuale contesto normativo di riferimento, appare particolarmente interessante poiché sembrerebbe definitivamente chiarire un ulteriore aspetto sul quale successivamente alle modifiche normative introdotte dal D.Lgs. n. 147/2015 si erano formate opinioni divergenti.

In particolare, secondo una prima tesi le svalutazioni contabili di un credito riguardante un debitore sottoposto a una procedura concorsuale, già rilevate in bilancio prima del verificarsi delle condizioni di deducibilità della perdita su tale credito (*i.e.*, apertura della procedura concorsuale), sarebbero state deducibili *ex art.* 101, quinto comma, del TUIR, solamente nel periodo d'imposta di apertura della procedura o, in alternativa, all'atto della cancellazione del credito dal bilancio.

Secondo un'altra interpretazione, invece, alla luce delle modifiche normative introdotte dal c.d. "Decreto Internazionalizzazione" la svalutazione sarebbe deducibile a scelta del contribuente anche in uno qualsiasi dei periodi d'imposta esistenti tra l'apertura della procedura concorsuale e la cancellazione del credito.

La risposta resa dall'Agenzia, riconoscendo al contribuente la possibilità di dedurre le perdite in esame in uno qualsiasi dei periodi d'imposta che ricadono nel lasso temporale intercorrente tra la maturazione dei presupposti fiscali (nel caso di specie l'apertura della procedura concorsuale) e la cancellazione del credito dal bilancio sembra sposare quest'ultima soluzione, che

offre un'interpretazione ancora più ampia dell'art. 101, quinto comma, del TUIR.

In tale direzione, peraltro, sembrerebbe andare anche la relazione illustrativa al più volte citato "Decreto Internazionalizzazione" che riconosce tale deduzione «sempreché detta deduzione avvenga non oltre il periodo d'imposta» in cui il credito debba essere cancellato dal bilancio. A tale riguardo Assonime ha osservato che «secondo questa diversa lettura della norma di interpretazione autentica, successivamente alla svalutazione del credito la maturazione delle presunzioni fiscali previste dall'art. 101, comma 5, del TUIR, rappresenterebbe il dies a quo a decorrere dal quale i contribuenti possono dedurre la perdita su crediti sin tanto che gli stessi non debbano essere cancellati dal bilancio» (36).

#### 6. Considerazioni conclusive

Alla luce di quanto esposto è evidente che il D.Lgs. n. 147/2015 abbia avuto il pregio di rendere certa l'individuazione del periodo di competenza ai fini della deducibilità delle perdite su crediti vantate verso debitori assoggettati a procedure concorsuali e istituti assimilati (37), raggiungendo appieno gli obiettivi dichiarati nella relazione illustrativa alla legge n. 23/2014 [art. 12, primo comma, lett. a)], che demandava al Governo l'introduzione di «criteri chiari e coerenti con la disciplina di redazione del bilancio, in particolare per determinare il momento di realizzo delle perdite su crediti».

Il comma 5-bis dell'art. 101 del TUIR, con esso introdotto, ha chiarito, infatti, che l'insorgenza degli elementi "certi" e "precisi" richiesti dalla legge – che si ha con l'apertura della procedura – rappresenta solamente un *dies a quo*, potendo l'impresa dedurre le perdite in questione nel periodo, anche successivo, di imputazione in bilancio e, in ogni caso, non oltre il momento in cui il credito, in base alla corretta applicazione dei principi contabili, dovrà essere cancellato dal bilancio medesimo. E per fugare ogni dubbio il legislatore interviene infine con una norma di interpretazione autentica, stabilendo al terzo comma dell'art. 13 del D.Lgs. n. 147/2015 che la mancata deduzione come perdite fiscali delle svalutazioni contabili dei crediti nell'esercizio in cui già sussistevano i requisiti per la deduzione non costituisce violazione del principio di competenza fiscale (38).

Tale normativa, non modificando il dato letterale dell'art. 101, quinto comma, del TUIR, ma specificando un significato già in esso contenuto, riconoscibile come una delle possibili letture del testo originario, risulta applicabile retroattivamente.

La sentenza della Corte di Cassazione in commento sembra "dimenticare" tutto ciò. Essa, infatti, nell'affermare che il citato quinto comma prevede esclusivamente la possibilità di dedurre le perdite su crediti derivanti da procedure concorsuali nel periodo di apertura delle stesse, ha cura di collocare temporalmente tale interpretazione «nel regime anteriore al D.Lgs. n. 14 settembre 2015, n. 147», disconoscendo implicitamente l'applicabilità *ex tunc* del citato art. 13, terzo comma.

Fa riflettere, inoltre, anche il comportamento dell'Amministrazione finanziaria la quale, sebbene a conoscenza della natura interpretativa e, quindi, dell'efficacia retroattiva delle disposizioni previste dal D.Lgs. n. 147/2015, come dimostra la recente risposta ad interpello sopra riportata, prosegue i contenziosi pendenti in materia, forse rinvigorita dalle sopra richiamate "dimenticanze" della giurisprudenza. Ci si chiede se, in un simile contesto, tale condotta possa essere considerata lesiva di

quell'importante principio del nostro ordinamento che è la *collaborazione e buona fede* cui dovrebbero essere improntati tutti i rapporti tra fisco e contribuente.

Certo è che, data l'applicabilità *ex tunc* dell'art. 13, terzo comma, del D.Lgs. n. 147/2015, si dovrebbe ritenere che le perdite su crediti rilevate a seguito di procedure concorsuali aperte prima del 2015, anche se non precedute da una svalutazione, siano deducibili in base alla nuova normativa, sempreché, ovviamente, siano rispettati i principi della previa imputazione a conto economico *ex art.* 109, quarto comma, del TUIR, e dell'inerenza.

Dott. Paolo Russo

Dott. Damiano Di Vittorio

(1) Nello stesso senso anche Cass., sez. trib., 15 gennaio 2019, n. 775; e Comm. trib. reg. Valle d'Aosta, sez. I, 26 luglio 2019, n. 9; entrambe in *Boll. Trib. On-line*.

(2) Più precisamente si fa riferimento alle perdite su crediti sorte anteriormente al periodo d'imposta in corso al 7 ottobre 2015, data di entrata in vigore del c.d. "Decreto Internazionalizzazione".

(3) Come sostenuto dalla dottrina maggioritaria è solo con riferimento alle perdite su crediti di natura valutativa che grava sul contribuente l'onere di provare la sussistenza degli elementi certi e precisi di cui all'art. 101, quinto comma, del TUIR. Al contrario le perdite di natura realizzativa – cioè quelle scaturite dalla perdita della titolarità giuridica del diritto di credito per effetto di atti dispositivi quali cessione a terzi, rinuncia, transazione o prescrizione – non rientrerebbero, in quanto tali, nell'ambito di applicazione della norma citata e, conseguentemente, «non dovrebbero richiedere alcun onere probatorio specifico in capo al contribuente» circa la sussistenza dei menzionati elementi di certezza e precisione. Cfr. Assonime, circ. 30 maggio 2014, n. 18.

(4) Cfr. art. 101, quinto comma, del TUIR.

(5) Tale presunzione, infatti, è stata introdotta con l'art. 66 del TUIR, oggi art. 101. In pratica, come anche specificato da risalente giurisprudenza della Corte di Cassazione, «nel caso di assoggettamento del debitore a procedure concorsuali, si verifica un automatismo nella deducibilità delle perdite su crediti, evidentemente per le garanzie che le procedure concorsuali riescono a dare sul piano della certezza della insolvibilità e sul piano della precisione della entità delle perdite». In altre parole, in presenza di una procedura concorsuale, «il creditore è liberato dall'onere di provare la certezza della perdita (ossia, l'an della perdita derivante dall'inesigibilità del credito) e la sua entità (ossia, il quantum)» (cfr. Cass., sez. trib., 20 novembre 2001, n. 14568, in *Boll. Trib.*, 2002, 1182). Così anche in dottrina, ove è stato rilevato che, in caso di procedure concorsuali «esiste ... una presunzione iuris et de iure per cui non è prevista alcuna valutazione in merito alla probabilità di recuperare totalmente ovvero parzialmente il credito né tanto meno valutazioni in merito ad eventuali garanzie da parte del debitore o suoi garanti»: cfr. A. VICINI RONCHETTI, *Spunti e considerazioni sulla deducibilità fiscale delle perdite su crediti*, in *Riv. dir. trib.*, 2002, 756.

(6) Si fa riferimento all'attribuzione di immediata rilevanza fiscale alle seguenti fattispecie: *i*) crediti di modesto importo scaduti da più di 6 mesi; *ii*) crediti per i quali sia intervenuta la prescrizione; *iii*) crediti che le imprese IAS Adopters abbiano provveduto a cancellare dal bilancio in applicazione dei principi contabili internazionali (c.d. *derecognition*); e analogamente a quanto previsto per le procedure concorsuali "tradizionali" *iv*) accordi di ristrutturazione dei debiti omologati ai sensi dell'art. 182-bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267. Per maggiori approfondimenti ved. circ. Assonime 13 maggio 2013, n. 15.

(7) In particolare, superando la dicotomia tra imprese IAS Adopter e OIC Adopter che si era venuta a creare con il precedente intervento, viene eliminato il riferimento esclusivo alle prime, stabilendosi genericamente che «gli elementi certi e precisi sussistono, inoltre, in caso di cancellazione dei crediti dal bilancio operata in applicazione dei principi contabili».

(8) In particolare ved. l'art. 12, primo comma, lett. a), della legge n. 23/2014, in base al quale veniva demandato al Governo il compito di introdurre «criteri chiari e coerenti con la disciplina di redazione del bilancio, in particolare per determinare il momento del realizzo delle perdite su crediti», e di estendere il «regime fiscale previsto per le procedure concorsuali anche ai nuovi istituti introdotti dalla riforma del diritto fallimentare e dalla normativa sul sovraindebitamento, nonché alle procedure similari previste negli ordinamenti di altri Stati».

(9) Peraltro si ricorda che, ai sensi del quinto comma del citato art. 101, il debitore si considera assoggettato a procedura concorsuale o para-concorsuale "dalla data" di apertura della procedura e, più specificatamente «dalla data della sentenza dichiarativa del fallimento o del provvedimento che ordina la liquidazione coatta amministrativa o del decreto di ammissione alla procedura di concordato preventivo o del decreto di omologazione dell'accordo di ristrutturazione o del decreto che dispone la procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi o, per le procedure estere equivalenti, dalla data di ammissione ovvero, per i predetti piani attestati, dalla data di iscrizione nel Registro delle Imprese».

(10) Cfr. Cass., sez. trib., 3 agosto 2005, n. 16330; Cass., sez. trib., 21 aprile 2011, n. 9218; e Cass., sez. trib., 1° giugno 2012, n. 8822; tutte in *Boll. Trib. On-line*.

(11) Cfr. Cass., sez. trib., 27 dicembre 2001, n. 16198, in *Boll. Trib. On-line*, e anche in *il fisco*, 2005, 6705, con commento di F. DEZZANI - L. DEZZANI, *Le perdite su crediti in caso di fallimento: la Cassazione cambia rotta sull'esercizio di competenza*.

(12) Ved. S. SANNA, *Per le deduzioni rileva l'esercizio in cui è certa l'irrecuperabilità del credito*, in *il Quotidiano del Commercialista* del 2 giugno 2012.

(13) Cfr. Cass., sez. trib., 4 settembre 2002, n. 12831, in *Boll. Trib.*, 2003, 68, e anche in *il fisco*, 2003, 5295, con nota di F. DEZZANI, *Le perdite su crediti sono deducibili anche in un esercizio successivo all'apertura del fallimento*; e Cass., sez. trib., 29 ottobre 2010, n. 22135, *ivi*, 2011, 73, e anche in *il Quotidiano del Commercialista* del 1° novembre 2010, con commento di A. COTTO, *Per le perdite su crediti vale sempre la certezza*.

(14) Le regole civilistiche, infatti, prevedono l'adozione di determinati criteri di valutazione e non il tempo di manifestazione di componenti che potrebbero solo eventualmente derivare dall'applicazione di tali criteri. Sotto questo profilo ipotizzare un criterio di competenza inderogabile di natura fiscale potrebbe indurre il redattore del bilancio ad operare svalutazioni, in alcuni casi, non in linea con la realtà economica e dunque con i corretti criteri di competenza. In altre parole, il redattore del bilancio d'esercizio sarebbe costretto ad imputare tale perdita integralmente nell'esercizio di apertura della procedura, ancorché la possibilità di recupero del credito possa far ritenere tale comportamento non corretto civilisticamente.

(15) Infatti il riconoscimento automatico degli elementi certi e precisi si giustifica, con riferimento alle procedure concorsuali, anche in considerazione del fatto che il creditore è soggetto *ex lege* al divieto di iniziare o proseguire in via autonoma azioni esecutive o cautelari nei confronti del debitore.

(16) In tal senso vedasi anche la norma di comportamento dell'Associazione Dottori Commercialisti di Milano del 19 novembre 2008, n. 172, *Perdite su crediti: deducibilità*

in caso di fallimento o procedure concorsuali (in *Boll. Trib.*, 2009, 29), nella quale veniva chiarito che «l'esercizio in cui dedurre le perdite su crediti nei confronti di clienti falliti o sottoposti ad altre procedure concorsuali è quello in cui le perdite si manifestano e sono iscritte in bilancio secondo il prudente apprezzamento degli amministratori, il che può avvenire o nell'esercizio stesso di inizio della procedura concorsuale o anche, in tutto o in parte, in quelli successivi».

(17) Circ. Assonime n. 15/2013, *cit.*, par. 1.2.3.

(18) Ancora circ. Assonime n. 15/2013, *cit.*

(19) Cfr. infatti la circ. 1° agosto 2013, n. 26/E, in *Boll. Trib.*, 2013, 1254.

(20) A tal fine la circolare citata elenca tutta una serie di documenti, predisposti od omologati dagli organi della procedura, idonei a dimostrare che la stima effettuata in sede di chiusura del bilancio sia corretta. Si tratta, ad esempio, de: i) l'inventario redatto dal curatore ex art. 87 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267; ii) il piano di concordato preventivo presentato ai creditori ex art. 160 del R.D. n. 267/1942; iii) la situazione patrimoniale redatta dal commissario della liquidazione coatta amministrativa ex art. 205 del R.D. n. 267/1942; iv) la relazione del commissario giudiziale nell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, ex art. 28 del D.Lgs. 8 luglio 1999, n. 270; e v) le garanzie reali o personali ovvero assicurative. La circolare afferma inoltre che «analogamente, in relazione a crediti vantati nei confronti di un debitore estero, costituiscono validi elementi di supporto alla determinazione dell'entità della perdita tutti i documenti prodotti da organi ufficialmente nominati all'interno della procedura estera alla quale il debitore risulta assoggettato».

(21) Quali, ad esempio, i documenti indicati nella circ. n. 26/E/2013, *cit.*, e in precedenza richiamati.

(22) Circ. Assonime n. 18/2014, *cit.*, par. 3.2.

(23) Come riportato nella relazione illustrativa al D.Lgs. 5 marzo 2013, n. 26, la procedura indicata nella circ. n. 26/E/2013, *cit.*, per valutare l'entità della perdita «si traduce innanzitutto in un notevole aggravio procedurale per l'operatore economico, tenuto ai fini della redazione della dichiarazione a dover monitorare costantemente l'iter delle procedure (spesso per migliaia e migliaia di posizioni), la cui gestione è peraltro spesso affidata a soggetti terzi; inoltre la predetta impostazione costituisce fonte di notevole incertezza, poiché non sempre dall'andamento documentale della procedura possono trarsi indicazioni utili in ordine al quantum della perdita imputabile in bilancio (si pensi al citato inventario ex articolo 87 della legge fallimentare) e, soprattutto, perché introduce un elemento di opinabilità che certamente sfocerà in contestazioni future, mal conciliandosi con la volontà del legislatore di rendere deducibile "in ogni caso" la perdita a partire dal momento in cui il debitore si considera assoggettato a procedure concorsuali (o ad esse equiparate)».

(24) Al riguardo si ricorda che civilisticamente l'OIC 15, par. 71, prevede che la società cancelli il credito dal bilancio, rilevando l'eventuale perdita a conto economico, nella voce B14 "Oneri diversi di gestione", quando vengono meno i diritti contrattuali sui flussi finanziari derivanti dal credito stesso «e, nel caso di trasferimento di tale diritto, l'esposizione ai rischi inerenti al credito stesso si estinguono» (i.e., perdite c.d. "realizzative").

(25) Cfr. F. BAVA - A. DEVALLE, *Stralcio fiscale dei crediti secondo gli OIC*, in *Banca Dati Eutekne*. Sugli aspetti contabili ved. anche G. PROVAGGI, *Più semplice dedurre le perdite su crediti da procedure concorsuali*, in *Corr. trib.*, 2015, 4033.

(26) Cfr. la relazione illustrativa al D.Lgs. n. 147/2015.

(27) Dall'analisi della copiosissima giurisprudenza prodotta dalla Corte Costituzionale è ricavabile almeno un duplice concetto di legge di interpretazione autentica, uno più stretto e rigoroso, in cui viene dato risalto al termine "interpretazione", e uno più ampio e onnicomprensivo, che

sfocia nelle leggi tributarie "innovative" cui è abusivamente attribuito il nome di leggi interpretative al fine esclusivo di conferire ad esse efficacia retroattiva. Cfr. G. FALSITTA, *Manuale di diritto tributario. Parte Generale*, Padova, 2017, 104-106.

(28) Cfr. Corte Cost. 6 aprile 2016, n. 132, in *Foro it.*, 2016, 9, 1, 2671; e Corte Cost. 3 dicembre 1993, n. 424, in *Cons. Stato*, 1994, II, 119.

(29) Cfr. Corte Cost. 14 luglio 2015, n. 150, in *Foro it.*, 2015, 10, 1, 2999.

(30) Cfr., *ex multis*, Corte Cost. 2 aprile 2014, n. 69, in *Foro it.*, 2014, 5, 1, 1352; e Corte Cost. 28 novembre 2012, n. 264, *ivi*, 2013, 1, 1, 22.

(31) Ciò è facilmente ricavabile dal tenore letterale del citato terzo comma, laddove espressamente si prevede che «l'articolo 101, comma 5, del T.U.I.R., ... si interpreta nel senso che ...».

(32) Si ricorda, infatti, che le modifiche normative introdotte dall'art. 13 del D.Lgs. n. 147/2015 sono state emanate proprio in attuazione della già citata legge delega in materia fiscale n. 23/2014. Al riguardo ved. *supra* nota n. 9.

(33) Cfr. Corte Cost. 26 giugno 2007, n. 234, in *Boll. Trib. On-line*; e Corte Cost. 7 luglio 2006, n. 274, in *Foro it.*, 2006, 11, 1, 2971.

(34) In *Boll. Trib. On-line*.

(35) Su cui ved. A. GARCEA, *La correzione degli errori contabili per mancata annotazione di perdite su crediti*, in *Corr. trib.*, 2018, 3213.

(36) Circ. Assonime 27 giugno 2017, n. 16, par. 2.8.1.

(37) Per completezza di trattazione si segnala che il D.Lgs. n. 147/2015 individua il corretto periodo di competenza nel quale imputare la perdita su crediti non solo per le fattispecie legate ai crediti assoggettati a procedure (para)concorsuali ma anche ai crediti di modesto importo scaduti da più di sei mesi. Per un'approfondita disamina di tale ultima fattispecie si rinvia alla circ. Assonime n. 15/2013, *cit.*, par. 2.

(38) Sempreché venga rispettato il limite del periodo d'imposta in cui si sarebbe dovuto procedere alla cancellazione del credito dal bilancio, secondo quanto previsto dai principi contabili.

**Imposta sulla pubblicità e sulle pubbliche affissioni – Esenzione dall'imposta – Contrassegni distintivi e logo apposti sulle vetture di servizio di un istituto di vigilanza privato – Obbligatorietà di tali indicazioni – Sussiste – Indicazione sui veicoli del nome dell'impresa, del suo numero di telefono e del sito internet di riferimento, e dimensioni del mezzo usato superiori al mezzo metro quadrato di superficie – Costituiscono elementi pubblicitari diretti ad un numero indiscriminato di soggetti – Esenzione di cui all'art. 17, primo comma, lett. i), del D.Lgs. n. 507/1993 – Esclusione.**

*In materia di imposta sulla pubblicità il presupposto impositivo va individuato nell'astratta possibilità del messaggio pubblicitario, in rapporto all'ubicazione del mezzo, di avere un numero indeterminato di destinatari al fine di promuovere una domanda di beni e servizi, divenuti tali per il solo fatto di trovarsi in quel luogo, e pertanto i contrassegni distintivi ed il logo apposti sulle vetture di servizio di un istituto di vigilanza privato, per quanto siano obbligatori per disposizione normativa, allorquando le dimensioni del mezzo usato superino il mezzo metro quadrato di superficie e siano dirette a promuovere una domanda di*